



## I *voucher* di lavoro accessorio trovano nuovi soggetti. *Circolare INPS 88/2009* di Michele Regina

L'INPS con la circolare 88 del 2009 ritorna sul lavoro accessorio introdotto dal Dlgs 276/03 e successive modificazioni alla luce delle implementazioni poste in essere dalla Legge 33/2009 di conversione del DL 5/2009.

Riepilogando il lavoro accessorio può essere utilizzato nell'ambito:

- a) *di lavori domestici;*
- b) *di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;*
- c) *dell'insegnamento privato supplementare;*
- d) *di manifestazioni sportive, culturali fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico;*
- e) *di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici;*
- f) *di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla lettera e) ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633;*
- g) *dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi;*
- h) *della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica;*
- h-bis) di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati*

Per effetto delle implementazioni normative il lavoro accessorio è aperto a tutti i giovani al di sotto dei 25 anni e pensionati.

E' aperto altresì alle casalinghe per i lavori stagionali in agricoltura, ai percettori di indennità a sostegno del reddito ( cassaintegrati, disoccupati, lavoratori posti in mobilità).

Più in particolare relativamente agli studenti l'INPS rammenta che possono essere impiegati nei periodi previsti dalla norma purché gli stessi siano liberi da impegni formativi obbligatori o universitari, precisando che i periodi di vacanza in cui lo svolgimento delle prestazioni è reso possibile sono, oltre il sabato e la domenica:

- a) *le vacanze natalizie, ovvero quelle che vanno dall'1 dicembre al 10 gennaio;*
- b) *le vacanze pasquali, ovvero il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì Dell'Angelo;*
- c) *le vacanze estive, ovvero quelle che vanno dall'1 giugno al 30 settembre..*

Le casalinghe, che ora possono svolgere attività agricole stagionali di tipo accessorio, vengono identificate - alla luce anche delle recenti posizioni giurisprudenziali ed a prescindere da differenze di genere - tra i soggetti che svolgono, senza alcun vincolo di subordinazione, lavori non retribuiti in relazione alle responsabilità familiari, e che non prestano attività lavorativa autonoma o alle dipendenze di terzi e che non abbiano, inoltre, prestato lavoro subordinato in agricoltura nell'anno in corso ed in quello precedente.

Per i pensionati gli stessi possono ora svolgere attività di natura occasionale in qualsiasi settore produttivo.

In relazione al limite massimo del compenso valido per tutte le tipologie di prestatori, pari ad Euro 5.000, per singolo committente nel corso di un anno solare, l'INPS rammenta che questo deve ritenersi al netto. Ciò determina che il limite di importo lordo per il committente è pari ad Euro 6.660,00.

Il nuovo comma 1-bis dell'art. 70, consente sperimentalmente per il 2009 che le prestazioni di lavoro accessorio possano essere rese in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000,00 euro per anno solare dai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS ricorda che le categorie che rientrano nella disposizione in questione sono:

- 1) *i percettori di prestazioni di integrazione;*
- 2) *i percettori di prestazioni riferite allo stato di disoccupazione (disoccupazione ordinaria, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edili).*

L'INPS ritiene che rimane la piena compatibilità delle remunerazioni per prestazioni occasionali accessorie superiori al limite di Euro 3.000,00 con le diverse forme di integrazione salariali e le altre prestazioni di tutela del reddito.

Una importante novità, introdotta dalla Legge 33 è l'accesso all'utilizzo del lavoro accessorio ai committenti pubblici in occasione di manifestazioni sportive, culturali fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà.

A tal proposito l'Istituto ricorda il caso dei *nonni vigili* come esperienza solidaristica e sociale.

L'Istituto precisa inoltre con detta circolare che i committenti pubblici sono quelli definiti dall'art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001. Più in particolare: *tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'ARAN e le Agenzie di cui al D.Lgs. n. 300/1999.*

Per meglio precisare il quadro di riferimento complessivo di soggetti e di attività consentite l'INPS a scopo divulgativo allega dei prospetti sinottici, di seguito riportati, in relazione ai quali si può meglio evincere l'utilizzo del lavoro accessorio e dei destinatari e committenti dello stesso.

In ogni caso è riaffermato dall'Istituto che il lavoro accessorio non prevede intermediari: pertanto il prestatore deve rendere la propria attività a favore esclusivamente dell'utilizzatore committente senza l'intervento di terzi.



**Tabella riepilogativa delle prestazioni occasionali  
di tipo accessorio di cui al D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276**

Ambito/settore di attività	Categorie di prestatori	Committenti	Regime Contributivo
Lavori domestici (art. 70, comma 1, lett. a)	Tutti	Privati (Famiglie)	Gestione separata ex art. 2, comma 26 L. 335/95
Lavori di giardinaggio, pulizia, manutenzione di edifici, strade, parchi, monumenti (art. 70, comma 1, lett. b)	Tutti	Tutti	Gestione separata ex art. 2, comma 26 L. 335/95
Insegnamento privato supplementare (art. 70, comma 1, lett. c)	Tutti	Tutti	Gestione separata ex art. 2, comma 26 L. 335/95
Manifestazioni sportive, fieristiche, culturali o caritatevoli o lavori di emergenza o solidarietà (art. 70, comma 1, lett. d)	Tutti	Tutti Committenti pubblici*	Gestione separata ex art. 2, comma 26 L. 335/95

\* Le P.A. possono ricorrere ai voucher solo per le tipologie di attività di cui alla lett. d)

CGPIA



Ambito/settore di attività	Categorie di prestatori	Committenti	Regime Contributivo
Qualunque tipologia in tutti i settori produttivi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- giovani con meno di 25 anni, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o istituto scolastico di ogni ordine e grado, nei periodi di vacanza (1) e il sabato e domenica (art. 70, comma 1 lett. e)</li> <li>- pensionati (art. 70, comma 1 lett. h bis)</li> <li>- soggetti percettori misure di sostegno al reddito (per il 2009) (art. 70, comma 1 bis) (2)</li> </ul>	Tutti	Gestione separata ex art. 2, comma 26 L. 335/95
Attività agricole di carattere stagionale – es. vendemmia, raccolta delle olive, etc. (art. 70, comma 1, lett. f)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Giovani con meno di 25 anni, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o istituto scolastico di ogni ordine e grado;</li> <li>• Pensionati;</li> <li>• Casalinghe</li> </ul>	Datori di lavoro agricoli	Gestione separata ex art. 2, comma 26 L. 335/95
Attività agricole di qualunque tipo (art. 70, comma 1, lett. f)	Tutti	Datori di lavoro agricoli di cui all'art. 34, comma 6 D.P.R. 633/72 (produttori agricoli aventi un volume di affari annuo non superiore a 7.000 euro)	Gestione separata ex art. 2, comma 26 L. 335/95

[1] Vacanze natalizie : periodo intercorrente dal 1° dicembre al 10 gennaio; vacanze pasquali dalla domenica delle Palme al martedì successivo il lunedì dell'Angelo; vacanze estive dal 1° giugno al 30 settembre (Circ. Inps n. 104 del 1 dicembre 2008).

[2] Per tali soggetti l'INPS provvede allo storno della contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o del sostegno al reddito dagli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio (Comma 1-bis Art. 70 dl.g.vo n. 276/2003) segue



**Lavoro Occasionale**

Ambito/settore di attività	Categorie di prestatori	Committenti	Regime Contributivo
Prestazioni di qualunque tipo rese nell'ambito del commercio, turismo, servizi per attività specifiche (art. 70, Comma 1, lett. g)	<b>Tutti</b>	<b>Imprese familiari (art. 230 – bis c.c.) (limite di 10.000 € per anno fiscale)</b>	Regime contributivo ed assicurativo ordinario, ad eccezione degli studenti con meno di 25 anni, dei pensionati e dei percettori di misure di sostegno al reddito per i quali è prevista l'iscrizione a gestione separata
Consegna porta a porta e vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica (art. 70, comma 1, lett. h)	<b>Tutti</b>	<b>Tutti</b>	Gestione separata ex art. 2, comma 26 L. 335/95